

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 568

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, SPANU, di
concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, CARIA

il 19 dicembre 2018

Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza in zootecnia alle imprese

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente relazione accompagna la proposta di disegno di legge teso a dare attuazione all'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e ad internalizzare le funzioni di assistenza alle aziende zootecniche, attualmente svolte in convenzione con l'Associazione regionale allevatori della Sardegna.

Il disegno di legge segue gli orientamenti emersi nelle riunioni di coordinamento tecnico interministeriale svoltosi alla presenza dei rappresentanti della Giunta regionale ed i dirigenti regionali il 28 settembre e, da ultimo, il 13 dicembre u.s..

Il comma 1 prevede che, tramite un emendamento alla legge istitutiva dell'Agenzia Laore, si elimini la possibilità di rendere assistenza tecnica tramite raccordo in convenzione con altri soggetti privati in campo zootecnico.

Il comma 2 conferma la previsione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009, approvato dal Consiglio e non impugnato dal Governo, entro i limiti di spesa già previsti dalla medesima legge regionale n. 3 del 2009.

L'Agenzia LAORE Sardegna è autorizzata a inquadrare, attraverso procedure concorsuali, il personale dipendente dell'Associazione regionale allevatori in servizio alla data del 31 dicembre 2006, che abbia prestato la propria attività lavorativa nei servizi di assistenza tecnica a favore degli allevatori della Sardegna, ivi compresa l'attività di laboratorio e di amministrazione, finanziati con risorse regionali o statali, per almeno tre anni, riconoscendo nel passaggio l'anzianità di servizio e, a tal fine, la Giunta regionale, in attuazione della legge 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino

delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), articolo 28, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche della pianta organica della stessa Agenzia. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse previste nell'UPB SC06.04.009.

L'ARAS ha certificato che il contingente avente tali caratteristiche, ad oggi in forza presso l'Associazione, è pari a 227 unità lavorative.

Seguendo quanto emerso nelle citate riunioni sono state quindi compiute alcune verifiche tese a:

1. calcolare la spesa complessiva per il personale di ARAS al 31 dicembre 2017 come dato di riferimento per lo svolgimento delle funzioni in via di trasferimento alla gestione diretta di LAORE. Di seguito la tabella con la spesa degli ultimi quattro anni relativa al personale certificata da ARAS:

Costo personale ARAS

Anno	Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	Personale a tempo indeterminato + personale a tempo determinato
	A	B	C
2014	12.979.688,06	216.824,90	13.196.512,96
2015	12.835.004,92	325.050,55	13.160.055,48
2016	12.601.500,98	646.556,05	13.248.057,03
2017	12.646.650,32	710 389,03	13.357.039,36

Dalla tabella emerge che il valore di riferimento, così come individuato nella riunione del 28 settembre, è pari a euro 12.646.650. Tale costo comprende voci relative a retribuzione fondamentale, indennità accessorie e costi accessori di rimborso spese vive (che assommano circa l'1 per cento del monte totale):

2. valutare il costo del personale avente titolo ai fini di quanto previsto dalla legge regionale n. 3 del 2009. L'ipotesi vagliata durante le riunioni assume che il costo di tale contingente inquadrato da LAORE con CCRL del comparto Regione debba essere inferiore al costo complessivo del personale al 31 dicembre 2017 con contratto ARAS. Di seguito la tabella che dimostra il realizzarsi di tale condizione:

Spesa ARAS personale a tempo indeterminato 2017 =	Spesa ARAS per costo del personale calcolo riferito al personale ex L.R. n. 3/2009 (227 dipendenti)	Spesa LAORE per costo del personale calcolo riferito al personale ex L.R. n. 3/2009 (227 dipendenti)	Economie tra costi LAORE personale ex L.R. n. 3/2009 e spesa ARAS 2017 =
A	B	C	D
12.646.650,32	10.333.771,10	10.317.211,61	2.329.438,71

Relativamente a tale tabella va quindi rimarcato che il costo del personale inquadrato in LAORE (C) garantisce comunque una economia su spese per il personale pari a euro 2.329.438.

Va inoltre ricordato che il costo complessivo del personale con inquadramento LAORE comprende (rispetto al costo ARAS) una extra spesa annua per IRAP pari a circa euro 350.000, costo che diventa automaticamente un'entrata per l'Amministrazione regionale (e come tale potrebbe essere vincolata come partita di giro). Egualmente, per quanto riguarda gli oneri previdenziali all'interno del costo LAORE riportato in tabella (10.317.211,61) è altresì compreso il costo annuo (non sostenuto attualmente da ARAS) pari a euro 1.200.000, per mancata fiscalizzazione oneri previdenziali che, di fatto, diventa un nuovo introito per lo Stato e, indirettamente (al 70 per cento), per la Regione.

Il comma 3 prevede le modalità di ulteriore personale per garantire le funzioni come attualmente svolte da ARAS, al netto delle risorse già utilizzate per l'attuazione del comma 2. Va evidenziato che il contingente ulteriore individuato per garantire l'attività svolta da ARAS corrisponde attualmente a 25 unità. La Tabella di seguito evidenzia i costi relativi a tali unità e dimostra che, anche con il reclutamento di tali figure da parte di LAORE, il costo complessivo del personale rispetto al 31 dicembre 2017 genererebbe comunque una economia.

Economie tra costi LAORE personale ex L.R. n. 3/2009 e spesa ARAS 2017 =	Spesa ARAS per retribuzioni e spese accessorie personale non rientrante fra gli aventi diritto ex L.R. n. 3/2009 (25 dipendenti)	Spesa LAORE per retribuzioni e spese accessorie personale non rientrante fra gli aventi diritto ex L.R. n. 3/2009 (25 dipendenti)	Economie tra costi LAORE personale non rientrante L.R. n. 3/2009 e residuo spesa ARAS 2017 = E - G
E	F	G	H
2.329.438,71	861.370,84	1.039.240,23	1.290.198,48

La colonna (H) evidenzia l'economia residua pari a euro 1.290.198,48. Anche in questo caso va precisato che all'interno dei costi LAORE (G) si registra un extra costo rispetto ad ARAS per IRAP (euro 30.000 circa) e per mancata fiscalizzazione oneri previdenziali (euro 83.000 circa).

Il comma 4 prevede il vincolo di spesa rispetto a quanto speso per il personale da ARAS al 31 dicembre 2017. Si è dimostrato che la spesa complessiva per il personale con il reclutamento di cui ai commi 2 e 3, diminuisce di circa il 10,3 per cento rispetto a quella sostenuta al 31 dicembre 2017.

Il comma 5 prevede che la nuova capacità assunzionale di LAORE venga assunta nei limiti delle spese di cui al precedente comma 4.

Il comma 6 prevede un contributo specifico per LAORE (euro 11.600.000 comprensivo di oneri e spese generali) per l'assunzione del personale di cui ai commi 2 e 3, in diminuzione rispetto allo stanziamento generale del 2018 ed inferiore alla media (13.600.000) degli ultimi 5 anni, e comunque inferiore alle spese per il personale sostenute sia nel 2009 che al 31 dicembre 2017.

Stanziamento per servizio di assistenza tecnica alle aziende zootecniche	
Anno	Importo
2014	13.600.000,00
2015	13.400.000,00
2016	13.800.000,00
2017	13.400.000,00
2018	13.800.000,00

Sempre sullo stesso tema va ricordato che sul succitato stanziamento 2019 va tenuto in conto il costo di IRAP e mancate fiscalizzazioni che di fatto generano una nuova entrata per le Casse pubbliche pari a circa 1,7 milioni di euro.

I commi 7 e 8 ribadiscono i limiti di spesa ed individuano il capitolo di copertura.

L'articolo 2 prevede un regime transitorio.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2006 e disposizioni in materia di assistenza tecnica

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura) le parole "e zootecnici" sono soppresse.

2. Per garantire la continuità della sicurezza e della qualità delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanità animale, nonché la condizionalità degli obiettivi delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali, l'Agenzia LAORE è autorizzata ad erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici di cui all'articolo 15, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2006, e svolge le corrispondenti funzioni mediante l'attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nei limiti di spesa previsti dalla medesima norma.

3. Oltre alle assunzioni di cui al comma 2, l'Agenzia LAORE è autorizzata a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale in possesso di comprovata esperienza per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, nei limiti della spesa autorizzata dall'articolo 2 comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009, al netto delle risorse già utilizzate per l'attuazione del comma 2. Nella valutazione dei titoli specifici sono attribuiti punteggi per l'attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche svolta nell'attuazione di programmi finanziati dalla Regione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 13 del 2006.

4. Il contingente di personale di cui ai commi 2 e 3 non può superare quello assunto a tempo indeterminato dall'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna per l'erogazione delle medesime funzioni al 31 dicembre 2017.

5. Per l'attuazione dei commi 2 e 3, la

capacità assunzionale dell'Agenzia LAORE è conseguentemente quantificata in misura non superiore al costo per il personale a tempo indeterminato sostenuto dall'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna al 31 dicembre 2017 per l'erogazione delle funzioni di cui al comma 2.

6. A partire dal 2019 il contributo annuo per le spese di funzionamento dell'Agenzia LAORE Sardegna è incrementato dell'importo di euro 11.600.000 per sopperire al conseguente incremento della spesa per il personale destinato alle attività di assistenza tecnica di cui ai commi 2 e 3, e conseguentemente cessa il sostenimento del costo per le attività dell'Associazione regionale allevatori (ARAS) con l'erogazione del relativo contributo, fatte salve le situazioni pregresse.

7. La spesa per l'attuazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare annualmente il costo sostenuto dalla Regione al 31 dicembre 2017 per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2.

8. La spesa di cui al comma 6 trova copertura nel capitolo SC06.1036 senza incrementi di spesa per la Regione.

Art. 2

Norma transitoria

1. Fino alla completa attuazione dell'articolo 1, l'Agenzia LAORE Sardegna continua a prestare le attività di assistenza tecnica in zootecnia secondo quanto previsto dall'articolo 16, della legge regionale 4 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 18 dicembre 2018**

Oggetto	Disegno di legge "Attuazione dell'art. 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza in zootecnia alle imprese
Proponente	Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione
Testo analizzato del 18 dicembre 2018	

Sottoposizione all'esame preliminare

Lo schema di disegno di legge non è stato sottoposto ad esame preliminare

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge dà attuazione all'articolo 2, comma 40 della legge regionale n. 3 del 2009, prevedendo l'internalizzazione delle funzioni di assistenza alle aziende zootecniche.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenza legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Nessuna.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte al giudice europeo.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale, seppur all'ordine del giorno del Consiglio regionale del 19 dicembre 2018 è indicato al punto 2. Provvedimenti a favore dell'ARAS (qualora pervenuto).

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti.

All'**art. 1**, comma 3, ultimo periodo è stata riscritta la norma sul presupposto che si intendesse operare un rinvio all'art. 16, comma 6 della legge regionale n. 13 del 2006. Si valuti se questa era l'effettiva intenzione del proponente lo schema di disegno di legge.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni sono corrette.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Si veda la sezione "testo alternativo".

Stante la manifesta urgenza di tale disciplina, è stata inserita una disposizione finale sulla entrata in vigore della legge al momento della sua pubblicazione sul BURAS.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**


Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

“Attuazione dell’art. 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3
(Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) e provvedimenti per garantire il servizio di
assistenza in zootecnia alle imprese”

Art. 1

Assistenza tecnica a favore degli imprenditori zootecnici

1. Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura) le parole: “e zootecnici” sono soppresse.
2. Per garantire la continuità della sicurezza e della qualità delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell’ambiente e della sanità animale, nonché la condizionalità degli obiettivi delle politiche agricole ~~dell’Unione europea comunitarie~~, nazionali e regionali, l’Agenzia Laore è autorizzata ad erogare direttamente l’assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici di cui all’articolo 15, **comma 1, lettera a)**, della legge regionale **n. 13 del 2006** ~~8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura)~~ e svolge le corrispondenti funzioni mediante l’attuazione dell’articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nei limiti di spesa previsti dalla stessa norma testé citata.
3. ~~Oltre alle assunzioni di cui~~ **Fatto salvo quanto previsto** al comma 2, l’Agenzia Lao è autorizzata a bandire ~~procedure concorsuali ad evidenza pubblica concorso pubblico~~ per titoli e colloquio per l’assunzione di personale in possesso di comprovata esperienza per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, nei limiti della spesa autorizzata dall’articolo 2 comma 40, della legge regionale **n. 3 del 2009** ~~7 agosto 2009, n. 3~~, al netto delle risorse già utilizzate per l’attuazione del precedente comma 2. Nella valutazione dei titoli specifici saranno **sono** attribuiti punteggi per l’attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche svolta nell’attuazione di programmi finanziati dalla Regione **ai sensi dell’articolo 16, comma 6 della legge regionale n. 13 del 2006.** ~~[art. 16, comma 6, L.R. n. 13/2006].~~
4. Il contingente di personale di cui ai commi 2 e 3 non **può potrà** superare quello assunto a tempo indeterminato dall’Associazione Regionale degli Allevatori della Sardegna (**ARAS**) per l’erogazione delle medesime funzioni al **31 dicembre 2017** ~~31.12.2017~~.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

5. Per l'attuazione dei commi 2 e 3, la capacità assunzionale dell'Agenzia Laore ~~è~~ viene conseguentemente quantificata in misura non superiore al costo per il personale a tempo indeterminato sostenuto dall'Associazione Regionale degli Allevatori della Sardegna (ARAS) al **31 dicembre 2017** ~~31.12.2017~~ per l'erogazione delle funzioni di cui al comma 2.

6. A partire dal 2019 il contributo annuo per le spese di funzionamento dell'Agenzia Laore Sardegna ~~viene~~ è incrementato dell'importo di € 11.600.000,00 per sopperire al conseguente incremento della spesa per il personale destinato alle attività di assistenza tecnica di cui ai commi 2 e 3, e conseguentemente cessa il sostenimento del costo per le attività dell'Associazione Regionale Allevatori (ARAS) con l'erogazione del relativo contributo, fatte salve le situazioni pregresse.

7. La spesa per l'attuazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare annualmente il costo sostenuto dalla Regione Sardegna al **31 dicembre 2017** ~~31.12.2017~~ per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2.

8. La spesa di cui al comma 6 trova copertura nel capitolo SC06.1036 senza incrementi di spesa per la Regione Sardegna.

Art. 2

Norma transitoria

1. Fino alla completa attuazione dell'articolo 1, l'Agenzia LAORE Sardegna continua a prestare le attività di assistenza tecnica in zootecnia secondo quanto previsto dall'articolo 16, della **legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura)**. ~~L.R. n. 21/2000.~~

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).